

# COMUNE DI ZEVIO

Provincia di Verona

Ufficio Commercio

Ord. n. 64

Prot. n. 4089

**OGGETTO: DISCIPLINA DEGLI ORARI DELLE ATTIVITA' DI VENDITA AL DETTAGLIO SULLE AREE PRIVATE IN SEDE FISSA.**

## IL SINDACO

VISTO il decreto legislativo 31.03.1998, n. 114 ed in particolare il titolo IV intitolato "Orari di vendita";

DATO ATTO che sono state sentite le organizzazioni locali dei consumatori, delle imprese del commercio e dei lavoratori dipendenti;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 22.02.2000 avente ad oggetto "Criteri ed indirizzi per la determinazione degli orari di apertura e chiusura degli esercizi di vendita al dettaglio";

VISTO l'articolo 36, comma 3, della legge 08.06.1990, n. 142;

## ORDINA

che la disciplina degli orari di vendita degli esercizi al dettaglio sulle aree private in sede fissa venga determinata come segue:

### **1. ORARI DI APERTURA E DI CHIUSURA DEI GIORNI FERALI**

Gli esercizi commerciali di vendita al dettaglio possono essere aperti al pubblico in tutti i giorni feriali della settimana **dalle ore sette alle ore ventidue**. Nel rispetto di tali limiti l'esercente determina liberamente l'orario di apertura e di chiusura del proprio esercizio non superando comunque il limite delle **tredici ore giornaliere**.

### **2. FACOLTA' DI APERTURA DOMENICALE ANTIMERIDIANA E OBBLIGATORIETA' DELLA MEZZA GIORNATA DI CHIUSURA INFRASETTIMANALE**

Gli esercizi commerciali di vendita al dettaglio hanno la facoltà di apertura domenicale antimeridiana, considerata la concomitanza con il mercato settimanale. Per apertura antimeridiana si intende apertura dalle ore sette alle ore tredici. Per chi si avvale della facoltà di cui sopra (apertura domenicale antimeridiana) è obbligatorio osservare la mezza giornata di chiusura compensativa. Ciascun esercente ha la facoltà di scegliere la mezza giornata di chiusura compensativa in qualsiasi giorno della settimana.

### **3. MEZZA GIORNATA DI CHIUSURA INFRASETTIMANALE**

- A) Gli esercizi commerciali di vendita al dettaglio, che si avvalgono della facoltà di apertura domenicale antimeridiana e che quindi devono osservare la mezza giornata di chiusura compensativa infrasettimanale, sono tenuti a comunicarlo al Comune.
- B) Gli esercenti sono altresì tenuti a comunicare al Comune eventuali altre mezze giornate di chiusura infrasettimanali scelte dallo stesso esercente.

### **4. DEROGHE MEZZE GIORNATE DI CHIUSURA INFRASETTIMANALE**

E' anche prevista una deroga per ciascun esercente per non più di cinque giornate in ogni anno solare previa comunicazione al Comune, quando ricorrono particolari festività o manifestazioni.

## COMUNE DI ZEVIO

Provincia di Verona

Ufficio Commercio

### **5. CHIUSURA FESTIVA**

Gli esercizi commerciali di vendita al dettaglio osservano la chiusura festiva salvo le deroghe:

- previste per legge (mese di dicembre);
- stabilite con apposito provvedimento adottato anno per anno secondo quanto previsto dall'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo n. 114/98.

### **6. PUBBLICITA' DELL'ORARIO**

L'esercente è tenuto a rendere noto al pubblico mediante cartelli o altri mezzi idonei di informazione l'orario di effettiva apertura e chiusura.

### **7. FESTIVITA' CONSECUTIVE**

In caso di più di due festività consecutive gli esercenti l'attività di vendita di prodotti appartenenti al settore merceologico alimentare devono garantire l'apertura antimeridiana del loro esercizio per due giornate a scelta dell'esercente stesso, da comunicarsi preventivamente al Comune almeno cinque giorni prima.

### **8. DISPOSIZIONI SPECIALI**

Le presenti norme non si applicano alle tipologie di attività elencate all'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo n. 114/98, nonché alle forme speciali di vendita al dettaglio previste dal titolo VI del medesimo decreto legislativo.

### **9. SCELTA DELL'ORARIO**

L'esercente è obbligato all'osservanza dell'orario prescelto per l'intero anno solare; l'eventuale modifica per l'anno successivo deve essere comunicata al Comune entro il mese di dicembre dell'anno precedente.

### **10. DISCIPLINA TRANSITORIA**

- A) In sede di prima applicazione della presente ordinanza ciascun esercente dovrà comunicare il nuovo orario prescelto (facoltà o meno di avvalersi dell'apertura domenicale antimeridiana e mezza giornata di chiusura infrasettimanale compensativa o meno) entro il termine di 60 giorni dalla data di adozione del presente provvedimento ed è immediatamente efficace.
- B) Nel caso in cui l'esercente non effettui alcuna comunicazione d'orario, si intende confermato quello precedentemente comunicato al Comune.

### **11. SANZIONI**

Le violazioni alla presente disciplina degli orari delle attività di vendita al dettaglio sulle aree private in sede fissa sono punite ai sensi dell'articolo 22 del decreto legislativo n. 114/98.

### **12. ENTRATA IN VIGORE DELLA PRESENTE ORDINANZA**

La presente ordinanza entra immediatamente in vigore alla data di adozione.

### **13. ABROGAZIONI**

E' abrogata la precedente ordinanza del 20 settembre 1984 prot. n. 8526 e successive modificazioni ed integrazioni.

Dalla Residenza Comunale, addì 2 marzo 2000

IL SINDACO  
f.to Avv. Maria Luisa Tezza